



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 289	di data 15/07/22

Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. DINIEGO SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'ALLOGGIO PUBBLICO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, all'articolo 1 comma 1, indica gli Enti locali quali soggetti preposti ad attuare la politica provinciale della casa;

visto il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta comunale di data 14.03.2022 n. 56 con la quale sono stati da ultimo approvati i criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;

preso atto che il soggetto locatario attuale, di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, risulta locatario ai sensi della L.P. 15/2005, di un l'alloggio individuato con il codice 43100749;

considerato che il suddetto locatario ha cessato di far parte del nucleo familiare occupante l'alloggio dalla data 18.08.2021;

vista la domanda presentata in data 20.01.2022 nostro prot. 16835 in nome e per conto del soggetto richiedente il subentro, di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, figlio del locatario con la quale chiede di poter sottoscrivere un nuovo contratto di locazione per l'alloggio sopraindicato a seguito alla intervenuta cessazione di appartenenza del locatario al nucleo familiare;

richiamato inoltre l'art. 9 comma 5 della L.P. 15/2005 il quale dispone che il nucleo familiare ha titolo a stipulare con I.T.E.A. S.p.A. un contratto di locazione secondo quanto previsto

pagina 1/3

dall'art 5 purché in esso sia presente il coniuge o convivente more uxorio dell'assegnatario fuoriuscito o almeno uno dei suoi componenti ne faccia parte da più di due anni;

richiamato l'art. 14 del Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg dd. 12.12.2011 e s. m. e i, il quale indica i soggetti che hanno titolo al subentro fermo restando quanto previsto dall'art, 5 comma 3 della legge 15/2005;

atteso che ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge hanno titolo al rinnovo del contratto di locazione i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 della legge medesima;

considerato che, contestualmente alla domanda di subentro, in nome e per conto del soggetto richiedente il subentro di cui all'Allegato 1 è stata sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, riguardante la sussistenza dei requisiti previsti per il subentro dove è stato dichiarato il non possesso del requisito di cui all'art. 5 comma 2 lett. c ter;

preso atto che a seguito dei controlli in sede di verifica dei requisiti è stato accertato che il soggetto richiedente il subentro di cui all'Allegato 1, risulta essere privo del requisito di cui all'art. 5 comma 2 lett. c) ter della L.P. 15/2005;

ritenuto pertanto di non poter accogliere la domanda di subentro presentata dal soggetto richiedente il subentro, di cui all'Allegato 1;

vista la nota di data 17.02.2022, prot. n. 45038, con la quale il Progetto politiche abitative ha provveduto a notificare al soggetto richiedente il subentro di cui all'Allegato 1, l'avvio del procedimento di diniego di subentro;

preso atto che è stata richiesta la sospensione del termine del procedimento e che tale richiesta è stata accolta;

richiamato l'art. 5, comma 5 ter, della L.P. 15/2005 secondo il quale il provvedimento di revoca dell'autorizzazione a locare e il provvedimento di revoca previsto dall'art. 9, comma 3, comportano la risoluzione di diritto del contratto di locazione. I provvedimenti di revoca fissano il termine per il rilascio dell'alloggio e costituiscono, ai sensi dell'art. 16, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), titolo esecutivo nei confronti del titolare del contratto di locazione e di chiunque occupi l'alloggio;

atteso che con la già citata deliberazione della Giunta comunale di data 14.03.2022 n. 56 con la quale sono stati da ultimo approvati i criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i., si è stabilito il termine di tre mesi per il rilascio dell'alloggio pubblico, decorrenti dalla data di approvazione del provvedimento;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;

lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni

consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30; ;

- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 25 del Regolamento controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
rilevato infatti che l'oggetto del presente atto è relativo ad alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà di ITEA S.p.A;
atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 - 2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. C_378/S005/306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che il soggetto richiedente il subentro di cui all'Allegato 1, attualmente occupante l'alloggio pubblico di cui in premessa, non ha titolo per subentrare nel contratto di locazione intestato al soggetto locatario attuale, di cui al medesimo Allegato 1, soggetto a privacy, che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire in 3 mesi, dalla data di adozione del presente provvedimento, il termine per la restituzione dell'alloggio a ITEA SpA;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento, entro 60 giorni dalla notifica della presente determinazione agli interessati;
4. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della presente determinazione agli interessati.

Allegati in formato elettronico

//

ALLEGATO 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 15/07/22